



Provincia di Benevento

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta del 3 DICEMBRE 2003

Oggetto: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE: APPROVAZIONE.

L'anno duemilatre addi TRE del mese di DICEMBRE alle ore 10,30 presso la Rocca dei Rettori - Sala Consiliare -, su convocazione del Presidente del Consiglio Provinciale, prot. n. 34299 del 11.11.2003 , - ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. - D. Lgs. vo 18 agosto 2000, n. 267 e del vigente Statuto - si è riunito il Consiglio Provinciale composto dal:

Presidente della Provincia On. le Carmine NARDONE

e dai seguenti Consiglieri:

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| 1. AGOSTINELLI Donato | 13. FELEPPA Michele |
| 2. ANGRISANI Rita | 14. GAGLIARDI Francesco |
| 3. BARRICELLA Raffaele | 15. GIALONARDO Pietro |
| 4. BORRELLI Mario | 16. LAMPARELLI Giuseppe |
| 5. BOSCO Egidio | 17. LOMBARDI Paolo |
| 6. BOZZI Giovanni | 18. MARCASCIANO Gianfranco |
| 7. CALZONE Antonio | 19. MAROTTA Mario |
| 8. CAPOCEFALO Spartico | 20. MORTARUOLO Domenico |
| 9. CRETA Giuseppe | 21. NAPOLITANO Stefano |
| 10. DE CIANNI Teodoro | 22. POZZUTO Angelo |
| 11. DE GENNARO Giovanni | 23. RUBANO Lucio |
| 12. DI MARIA Antonio | 24. SCARINZI Luigi |

Presiede il Presidente del Consiglio Provinciale Geom. Donato AGOSTINELLI

Partecipa il Segretario Generale **Dr. Gianclaudio IANNELLA**

Eseguito dal Segretario Generale l'appello nominale sono presenti n. 19 Consiglieri.

Risultano assenti i Consiglieri 4 - 8 - 17 - 22 - 24

Sono presenti i Revisori dei Conti //

Sono, altresì, presenti gli Assessori MASTROCINQUE, CIERVO, FORGIONE, GRIMALDI, NISTA, VALENTINO

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL PRESIDENTE

Sull'argomento in oggetto, dà la parola all'Assessore relatore Geom. Carmine VALENTINO, il quale data per letta la proposta allegata alla presente sotto il n. 1) con a tergo espresso il parere favorevole reso ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli EE.LL., D.Leg.vo 18 agosto 2000, n° 267, ne illustra brevemente il contenuto, dando lettura della nota allegata sotto il n. 2)

Riferisce, altresì, che le competenti I e III Commissioni Consiliari, si sono espresse come da pareri allegati sotto i n. 3) e 4).

Al termine, nessuno chiedendo di intervenire, il Presidente pone ai voti per alzata di mano la proposta di deliberazione.

Eseguita la votazione, presenti e votanti 19 la proposta viene approvata all'unanimità.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

- Visto l'esito dell' eseguita votazione;
- Visto il parere favorevole reso ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli EE.LL., D.Leg.vo 18 agosto 2000, n° 267, e riportato a tergo della proposta allegata sub 1);

DELIBERA

- APPROVARE, come approva, l'allegato Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative costituito da 4 articoli, quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

Al termine il Presidente AGOSTINELLI, propone l'inversione all'ordine del giorno nel senso di trattare l'argomento iscritto al punto 2 del secondo od.g. aggiuntivo ad oggetto: "Piano Faunistico Provinciale – Presa atto superficie agro-silvo pastorale"

La proposta, messa ai voti, viene approvata all'unanimità. Presenti 19 Consiglieri.

Verbale letto e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to come all'originale

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to come all'originale

N. 869 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267.

BENEVENTO 9 DIC. 2003

IL MESSO
[Signature]

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Giuseppina MANELLA)
[Signature]

La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 9 DIC. 2003 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

SI ATTESTA, pertanto, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267.

li 30 DIC. 2003

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
[Signature]

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to come all'originale

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 il giorno 30 DIC. 2003

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267).
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267).
- E' stata revocata con atto n. _____ del _____

Benevento li, 30 DIC. 2003

IL SEGRETARIO GENERALE
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Sergio MUOLLO)
[Signature]

Copia per

- ✓ SETTORE AA.GG. PERS. il ES. prot. n. _____
- ✓ SETTORE Comunicazione del Pol. Pubb. il 5.04 prot. n. _____
- ✓ SETTORE Finanze - Controllo il 5.1.03 prot. n. _____
- Revisori dei Conti Avvocatura il _____ prot. n. _____



8)

PROVINCIA DI BENEVENTO

PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSILIARE

Oggetto: *Regolamento per l'applicazione delle sanzione amministrative: approvazione.*

L'ESTENSORE

[Signature]

L'ASSESSORE

[Signature]

IL CAPO UFFICIO

[Signature]

ISCRITTA AL N. 12
DELL'ORDINE DEL GIORNO

IMMEDIATA ESECUTIVITA'

Favorevoli N. _____

[-3 DIC. 2003] Contari N. _____

APPROVATA CON DELIBERA N. 152 DEL _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Su Relazione ASS. VALENTINO

IL PRESIDENTE

[Signature]

IL SEGRETARIO GENERALE

[Signature]

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

REGISTRAZIONE CONTABILE

IMPEGNO IN CORSO DI FORMAZIONE

REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA
Art. 30 del Regolamento di contabilità

di €. _____

di €. _____

Cap. _____

Cap. _____

Progr. N. _____

Progr. N. _____

del _____

Esercizio finanziario 200__

Esercizio finanziario 200__

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZA E
CONTROLLO ECONOMICO

IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILITA'

PREMESSO:

CHE la Legge 689 del 24/11/1981 disciplina in modo organico e completo l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza dei vari Enti;

CHE la Regione Campania con legge n.13 del 10.01.83, ha integrato la suddetta legislazione per quanto di competenza;

CHE i termini di adozione degli atti ingiuntivi in esse previsti appaiono in contrasto con quelli della legge 241/90 e che la giurisprudenza recentemente formatasi tende a privilegiare, in assenza di apposita regolamentazione, i termini da quest'ultima indicati per gli ordinari procedimenti amministrativi;

CHE la complessità della procedura sanzionatoria richiede, ai fini istruttori, tempi ragionevolmente adeguati prevedibili in 180 giorni dall'accertamento dell'illecito;

RITENUTO, pertanto, di dovere regolamentare la materia anche per evitare possibile inutile contenzioso;

VISTI i pareri favorevoli dalla 1[^] e 3[^] Commissione Consiliare espressi nella seduta del 4 novembre c.a., sulla bozza di regolamento;

DELIBERA

1) DI APPROVARE l'allegato regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative costituito da 4 articoli, quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

PARERI

- Visto ed esaminato il testo della proposta di deliberazione che precede, se ne attesta l'attendibilità e la conformità con i dati reali e i riscontri d'Ufficio.

Per ogni opportunità si evidenzia quanto appresso:

Qualora null'altro di diverso sia appresso indicato, il parere conclusivo é da intendersi


FAVOREVOLE

oppure contrario per i seguenti motivi:

Alla presente sono uniti n. _____ intercalari e n. _____ allegati per complessivi n. _____
facciate utili.

Data _____

IL DIRIGENTE RESPONSABILE



Il responsabile della Ragioneria in ordine alla regolarità contabile art. 49 del D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 di approvazione del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.

FAVOREVOLE
parere _____
CONTRARIO

IL DIRIGENTE RESPONSABILE



Provincia di Benevento

Seduta del Consiglio Provinciale di Benevento del 05/11/2003

Argomento all'O.d.G. - punto nr. 6

"REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE
DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA".

Signori Consiglieri,

l'attualità dell'argomento in trattazione è data dalla recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione, n. 4042 / 01 , la quale tende ad affermare, in assenza di regolamentazione, l'applicazione dei termini di 30 giorni, previsti dalla legge 241/90 per gli ordinari procedimenti amministrativi, anche all'iter procedimentale sanzionatorio , ancorché disciplinato da apposita normativa (legge 689/81).

E' superfluo sottolineare l'inadeguatezza di siffatto termine in relazione alla complessità della problematica e soprattutto della tutela del cittadino anche nell'attenta e riflessiva valutazione delle ragioni rappresentabili con le "memorie difensive" e del relativo rapporto degli organi accertatori dell'illecito.

La modifica al Titolo V° della Costituzione aveva determinato, per le violazioni alle Ordinanze e Regolamenti degli EE. LL., un vuoto normativo lungo circa un triennio, ora colmato definitivamente dalle leggi n. 3 del 16.01.03 e n. 116 del 20.05.03 che hanno introdotto l'art. 7 bis al TUEL n. 267 , restituendo in proposito potestà sanzionatoria ai Comuni e alle Province.

Anche per questo l'opportunità dell' emanazione del presente Regolamento.

Questo sinteticamente il fatto tecnico-giuridico.

Preme , inoltre , sottolineare in questa sede il dato politico e cioè, l'Ente con la regolamentazione della materia, di per se delicata, e che trova la fonte normativa nell'art. 2 della L. n. 241/90 , rinuncia all'uso di un potere discrezionale e soggettivo nella determinazione dell'ammontare delle sanzioni amministrative, dettagliando criteri di valutazione oggettiva e trasparenti , uniformandosi poi , di fatto , al parere espresso in proposito ed in via generale dall' ANCI, al fine di affidare la materia ad uno solo dei Servizi dell'Ente ritenendolo il più logico e qualificato, ed anche per assicurare uniformità e coerenza alle decisioni da adottare.

Per la conclusione del procedimento amministrativo - sanzionatorio si è ritenuto congruo prevedere il termine di 180 giorni dall'accertamento del presunto illecito.

Ringrazio , infine , la Dirigenza ed il Personale della struttura che si è adoperato al fine della stesura del Regolamento in questione , ed in particolare la Dirigente del settore Affari Generali e Personale dr. Alfonsina COLARUSSO ed il Comandante della Polizia Provinciale ff. Giovanni CATALANO .

Dalla Rocca dei Rettori , lì 05/11/2003

Ass. Carmine Valentino

2)



PROVINCIA di BENEVENTO

SETTORE AA.GG. e PERSONALE

U.O. CONSIGLIO

3)

La 1^a COMMISSIONE CONSILIARE

riunita l'anno 2003 il giorno 4 del mese di NOVEMBRE

a seguito di regolare avviso, sotto la Presidenza del Consigliere MARIO TAROTA

sull'oggetto: "NUOVA BOZZA DI REGOLAMENTO SANZIONI AMM.VE"

a voti UNANIMI

~~deliberazione~~

(OMISSIS...) espone PARERE FAVOREVOLE



PROVINCIA di BENEVENTO

SETTORE AA.GG. e PERSONALE

U.O. CONSIGLIO

La 3 COMMISSIONE CONSILIARE

riunita l'anno 2003 il giorno 4 del mese di NOVEMBRE
a seguito di regolare avviso, sotto la Presidenza del Consigliere ANTONIO DI MARIA

sull'oggetto: "NUOVA BOZZA DI REGOLAMENTO SANZIONI AMM.VE"

a voti UNANIMI

~~Il parere:~~

(OMISSIS...) espone PARERE FAVORIBILE

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DI
COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO

Titolo I

"Criteri per la determinazione dell'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie".

ART. 1

1. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza o delegate alla Provincia, l'iter procedurale, nonché l'adozione della ordinanza-ingiunzione di cui all'art. 18 della legge n. 689/81, sono attribuiti al Corpo di polizia provinciale.
2. Il Comandante pro-tempore, nell'emettere l'ordinanza-ingiunzione per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie ed accessorie, determina l'ammontare delle stesse, secondo quanto previsto dall'art. 11 della legge n.689/81 e dall'art. 8 della L. R. n. 13 del 10.01.1983, tenendo conto della gravità della violazione, della personalità del trasgressore e delle sue condizioni economiche. Ordina la trasmissione degli atti in archivio in caso di infondatezza del s.p.v. di accertamento della presunta violazione.
3. Il Comandante può delegare l'istruttoria e l'adozione del provvedimento definitivo, nelle materie suddette, anche ad altro funzionario del Servizio, appartenente alla carriera direttiva.

ART.2

1. Il procedimento amministrativo, ivi compresa la emanazione della ordinanza-ingiunzione, deve concludersi entro 180 giorni dall'acquisizione al protocollo generale della Provincia del s.p.v. redatto dagli organi accertatori a tanto abilitati dalla legge.
2. Al fine di non pregiudicare l'esito dell'ordinanza-ingiunzione gli Organi accertatori cureranno di trasmettere tempestivamente alla Provincia di Benevento, se competente, il s.p.v. con la prova della eseguita contestazione o notificazione al trasgressore ed agli eventuali obbligati solidali.-

1. La gravità o meno della violazione è desunta dall'entità del danno o dal pericolo conseguente all'illecito e dall'opera svolta dall'agente per attenuarne le conseguenze, nonché dalla natura, dalla specie e dai mezzi utilizzati.

2. La personalità del trasgressore è desunta dall'accertamento di precedenti infrazioni amministrative attinenti la stessa materia a suo carico.

3. Le condizioni economiche sono valutate in modo da rendere effettiva la funzione deterrente della sanzione, secondo quanto risulta dagli atti d'ufficio o da specifica documentazione presentata.

4. In particolare sono stabiliti i seguenti criteri per la determinazione dell'ammontare delle sanzioni amministrative nell'emissione dell'ordinanza ingiuntiva di pagamento:

- a. Il trasgressore ha commesso una violazione di lieve entità, si è adoperato per limitare le conseguenze dell'illecito e non risulta aver commesso precedenti infrazioni della stessa natura oppure si trova in condizioni di particolare disagio economico puntualmente documentate:

si applica una sanzione pari al minimo edittale o, se questo non è espresso, ad 1 / 10 del massimo.

- b. Il trasgressore ha commesso una violazione di non grave entità, si è adoperato per limitare le conseguenze dell'illecito e non risulta aver commesso precedenti infrazioni della stessa natura:

si applica una sanzione pari a 1,5 il minimo o, se questo non è espresso, ad 1/5 del massimo.

- c. Non emergono le attenuanti di cui ai punti precedenti, la violazione sussiste ma gli scritti difensivi hanno evidenziato un problema interpretativo della norma applicata:

si applica una sanzione pari al doppio del minimo edittale o ad 1/3 del massimo, se più favorevole; se il minimo non è espresso si applica una sanzione pari ad 1/3 del massimo.

- d. Non emergono elementi attenuanti né problemi interpretativi e quelli eventualmente proposti negli scritti difensivi sono del tutto infondati:

si applica una sanzione pari a 3 volte il minimo o, se questo non è espresso, ad 1/2 del massimo aumentabile fino a 4 volte il minimo o al doppio della somma pagabile in misura ridotta in relazione alla gravità dell'infrazione.

- e. Si tratta di una violazione di grave entità e risulta provato il dolo:

si applica una sanzione pari al massimo edittale.

- f. Il trasgressore ha commesso la violazione in concorso con più persone in qualità di soci, comproprietari, proprietario, possessore, esecutore materiale (il concorso si realizza quando vi sia compartecipazione, cosciente e volontaria, in una qualsiasi delle fasi di programmazione, organizzazione o esecuzione dell'illecito):

si applica la sanzione calcolata ai sensi dei punti precedenti gradualmente ridotta del 25% in ragione del numero dei soggetti obbligati, fino all'applicazione del minimo edittale per ciascuno dei partecipanti all'illecito;

ART.3

Le sanzioni amministrative accessorie facoltative di cui all'art. 20 della L. 689/81, e successive modificazioni, saranno applicate sulla base di una attenta considerazione della natura della violazione e della personalità del trasgressore.

Restano ferme le norme che disciplinano in via speciale l'ammontare delle sanzioni amministrative.

Per le violazioni ai Regolamenti e alle Ordinanze emanati dalla Provincia di Benevento, salva diversa disposizione di legge, si applica la sanzione amministrativa da € 25 a € 500, così come previsto dall'art.16 della Legge n.3 del 21.01.03, dalla legge n.116 del 20.05.03 di conversione del D.L. n.50 del 31.03.03 e dalla L.R. n.12 del 13.06.2003,art.11 comma 2.-

Titolo II

"Criteri per la concessione di pagamento rateale delle sanzioni amministrative pecuniarie"

ART 4

1. Il trasgressore e gli obbligati in via solidale, che si trovino in condizioni economiche disagiate, possono richiedere all'autorità competente il pagamento rateale della sanzione. Tale richiesta, che può essere contenuta anche negli scritti difensivi presentati ai sensi dell'art. 18 della L 689/81, non è più ammessa decorsi trenta giorni dalla notificazione dell'ordinanza-ingiunzione.

2. Alla richiesta deve essere allegata un'autocertificazione che attesti le condizioni economiche che impediscono il pagamento in un'unica soluzione, altra documentazione a tale scopo eventualmente ritenuta utile dall'interessato, nonché copia dell'ultima dichiarazione dei redditi presentata dal trasgressore.

3. Se la richiesta dell'interessato è accolta, l'autorità competente dispone che la sanzione venga pagata in rate mensili da tre a trenta; ciascuna rata non può essere inferiore a euro 15.50. In ogni momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento.

4. In particolare la rateizzazione non sarà concessa per sanzioni inferiori a € 250.00 e per quelle di importo superiore sarà concessa con riferimento al reddito complessivo lordo risultante dalla documentazione presentata a supporto dell'istanza in base ai seguenti criteri:

- a. per reddito inferiore a € 15.493.71 annui quando l'importo della sanzione superi il 1,5% del reddito complessivo annuo, con rate mensili non inferiori allo 0,5% di tale reddito;
- b. per redditi compresi fra € 15.493.71 e € 30.987.41 annui quando l'importo della sanzione superi il 2,5% del reddito complessivo annuo, con rate mensili non inferiori allo 0,8% di tale reddito;
- c. per redditi compresi fra € 30.987.41 e € 51.645.68 annui quando l'importo della sanzione superi il 4% del reddito complessivo annuo, con rate mensili non inferiori allo 1,3% di tale reddito;
- d. per redditi superiori a € 51.645.68 annui quando l'importo della sanzione superi € 5.164.57, con rate mensili non inferiori a € 774.69.-,

Tali criteri potranno essere motivatamente derogati nel caso in cui dalla dichiarazione dell'interessato e dalla ulteriore documentazione prodotta emergano situazioni familiari e personali di particolare disagio economico, indipendenti dal reddito percepito nell'anno precedente.

5. Dell'accoglimento della domanda, qualora il pagamento rateale non sia disposto con l'ordinanza-ingiunzione, è data comunicazione all'interessato con raccomandata con avviso di ricevimento.

6. Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato dall'autorità competente, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione.-

Dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione del presente Regolamento, sono abrogate tutte le altre deliberazioni o determinazioni disciplinanti la materia, comprese quelle eventualmente previste nel Regolamento degli Uffici e dei Servizi.

Il Comandante ff.
G. Catalano

Il Dirigente Settore Affari Generali e Personale
dr. Alfonsina Colarusso

286
31.12.03

PROVINCIA di BENEVENTO
Affari Generali e Personale

Prot. n.
U.O.:GIUNTA/CONSIGLIO

Benevento, lì.....

AL COMANDANTE POLIZIA
PROVINCIALE

AL DIRIGENTE SETTORE
FINANZA E CONTROLLO
ECONOMICO


AL DIRIGENTE SETTORE
AVVOCATURA PROV.LE

SEDE

**OGGETTO: DELIBERA N. 152 DEL 03.12.2003 AD OGGETTO:
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI
AMMINISTRATIVE: APPROVAZIONE -**

Per quanto di competenza, si trasmettono fascicolo e copia della delibera indicata in oggetto
esecutiva..
Copia della stessa si rimette agli altri destinatari in indirizzo.

IL DIRIGENTE
Dr.ssa Alfonsina Colarusso



SETTORE AA. GG. E PERSONALE
Prot. Interno
N. <u>4</u>
del <u>5 GEN. 2004</u>